

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/07/2020

### FATTO

Il cliente nel ricorso espone quanto segue:

- di essere titolare di n. 2 buoni della serie Q/P, emessi in data 27.10.1986;
- a fronte della richiesta di riscossione dei buoni, l'intermediario in data 5/01/2017 provvedeva ai rimborsi dei rendimenti dei titoli in misura inferiore rispetto a quanto dovuto;
- deduce, in particolare, che per il periodo dal 21° al 30° anno, devono essere applicate le (migliori) condizioni di rendimento stampate sul retro dei citati Buoni Postali Fruttiferi.

Il cliente chiede, in conclusione, la liquidazione degli interessi maturati come da tabella apposta a tergo dei buoni, dal ventunesimo al trentesimo anno.

L'Intermediario controdeduce, tra l'altro, quanto segue:

- i buoni di cui è ricorso appartengono alla serie Q, emessi su supporto cartaceo della precedente serie P;
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;
- i timbri apposti erano "*perfettamente in linea*" con le indicazioni ministeriali;
- il menzionato Decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%;
- la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'Intermediario.

Chiede, in conclusione, di rigettare integralmente il ricorso.

## DIRITTO

Il cliente risulta cointestatario dei seguenti BFP, appartenenti alla serie Q/P:

- n.\*\*\*753 di £ 1.000.000 emesso il 27/10/1986;
- n.\*\*\*754 di £ 1.000.000 emesso il 27/10/1986.

La doglianza inerisce alla mancata corresponsione del rendimento indicato sul retro dei buoni dal 21° al 30° anno.

Il Collegio rileva che:

i buoni in questione risultano entrambi emessi il 27/10/1986 e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986;

emessi su modulo stampigliato della serie "P" recano un timbro di variazione della serie (da "P" a P/Q);

nella facciata anteriore dei buoni, in calce a destra si trova l'ulteriore dicitura "SERIE Q/P"; quanto al retro dei buoni, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie "P".

E' poi presente il timbro con stampigliatura che attiene al rendimento dei buoni della serie "P/Q" sino al 20° anno. Risulterebbero in particolare i seguenti interessi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 5° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% fino al 20° anno – indicati a lato del retro del buono.

Per gli anni dal 21° al 30° il retro indica *"più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

E' in atti la ricevuta del rimborso effettuato dall'Intermediario il 5/1/2017 (cfr. All.ti ricorso).

In materia è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20) che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, ha ritenuto corretto applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA